

## Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane in relazione alla reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici al dettaglio



### Abstract

*A decorrere dal 30 giugno scorso il Decreto Crescita ha reintrodotta l’obbligo di invio della denuncia fiscale per la vendita di alcolici per alcune attività che dal 2017 ne erano state esentate, senza tuttavia normare il periodo transitorio. In assenza di espressa indicazione sul trattamento cui sono sottoposti gli esercizi commerciali che hanno aperto nel momento in cui l’adempimento non sussisteva, era stato prospettato il dubbio se detti esercizi dovessero essere ritenuti improvvisamente fuori regola e, quindi, soggetti a sanzioni.*

*In realtà una lettura ragionata delle norme vigenti consente di ritenere che detti esercizi abbiano tempo sino a fine anno per inviare la denuncia e ottenere la licenza, come argomentato nel nostro intervento del 17 settembre scorso.*

*3 giorni dopo sul punto si è espressa l’Agenzia delle Dogane confermando, con la Direttiva n. 131411/RU che il termine va individuato nel 31 dicembre 2019.*

---

### L’obbligo di denuncia-istanza per la vendita di alcolici

L’art. 29, commi 2 e 4 del “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, approvato con il D.Lgs. 504/1995 (“**Testo Unico Accise**”), prescrive che chi voglia procedere all’attivazione di un

esercizio per la vendita di prodotti assoggettati ad accisa debba presentare all'Agenzia delle Dogane un'apposita denuncia e istanza di rilascio della relativa licenza, valida ai soli fini fiscali. Le modalità di presentazione sono dettagliate dall'art. 20 D.M. 153/2001 ("**Regolamento**") che impone l'invio della denuncia almeno 60 giorni prima dell'attivazione dell'esercizio.

Il menzionato art. 29 è stato:

- (i) dapprima modificato dall'art. 1, comma 178, L. 124/ 2017 che ha escluso dall'obbligo di denuncia-istanza gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini;
- (ii) nuovamente modificato dalla L. 58/2019 che ha convertito in legge il D.L. 34/2019 "Decreto crescita" inserendo in quest'ultimo l'art. 13 bis. Tramite il cennato 13 bis è stata eliminata l'esclusione dall'obbligo di denuncia-istanza doganale menzionato.

Per effetto dell'ultima modifica l'obbligo di denuncia doganale di attivazione dell'esercizio di vendita di prodotti alcolici di cui all'art. 29 Testo Unico Accise è stato, dunque, reintrodotta per gli esercizi pubblici di vendita al dettaglio.

Al legislatore è, tuttavia, evidentemente sfuggita l'opportunità di normare espressamente il periodo transitorio, con la conseguenza che l'obbligo di denuncia-istanza è di nuovo in vigore dal 30 giugno 2019 (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 58/2019) senza alcuna indicazione sul trattamento cui sono sottoposti gli esercizi che hanno aperto nel momento in cui l'adempimento della denuncia-istanza non sussisteva. Conseguentemente, in linea di principio si era pensato che questi esercizi fossero fuori regola - questo almeno il dubbio prospettato in alcuni commenti - e quanto più tempo era già trascorso dalla reintroduzione dell'obbligo tanto meno sarebbe stato giustificabile giuridicamente il ritardo nell'invio della denuncia-istanza.

---

### **Il termine per le attività aperte nel periodo di non vigenza dell'obbligo di invio della denuncia**

L'Agenzia delle Dogane, con la Direttiva 20 settembre 2019, n. 131411/RU, ha spiegato che gli esercizi già aperti nel periodo tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 (ossia aperti nel periodo di non vigenza dell'obbligo) sono sì sottoposti all'obbligo di denuncia dal 30 giugno scorso, ma hanno tempo **sino al 31 dicembre 2019** per inoltrarla,

presentando all'Ufficio delle dogane territorialmente competente la denuncia e istanza di rilascio della relativa licenza.

Sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è reperibile un modello di denuncia, non vincolante, che gli esercizi aperti nel periodo di non vigenza dell'obbligo di denuncia possono utilizzare (<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/modello+denunciadi+avvenuta+attivazione+esercizio+vendita+alcolici.pdf/010d1ae4-a2d2-4964-ae66-f13235b3ddd0>).

L'intervento interpretativo dell'Agenzia delle Dogane è certamente opportuno per dipanare una situazione di incertezza, sebbene a nostro avviso una lettura ragionata del Regolamento e del Testo Unico di per sé consentisse di ritenere che gli operatori avessero tempo sino al 27 dicembre p.v. per adeguarsi alle nuova normativa, per le ragioni che abbiamo illustrato nell'articolo del 17 settembre scorso.

4 ottobre 2019

Giovanni Mercanti

Nicole Lettori